

Avv. GIUSEPPE CICERO
CASSAZIONISTA
P.zza L. Ariosto, 25 - 95127 CATANIA
Tel. 095 383897

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione 5/b stralcio - G.O.A. dott. Spera

COMPARSA DI INTERVENTO VOLONTARIO PRINCIPALE

del CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI
CATANIA E MESSINA S.c.r.l. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA con autorizzazione all' esercizio di
impresa, con sede in Catania, in persona del Dott.
Michele La Spina nella qualita' di legale rappr.te
p.t. Commissario nominato con D.A. Agricoltura e
Foreste della Regione Siciliana n. 2/1503 del
26.6.1997, difeso dall' Avv. Giuseppe Cicero del
Foro di Catania (con consulenti il Prof. Avv.
Cesare Massimo Bianca e l' Avv. Antonio Pavone
Cocuzza) e rappresentato, sia congiuntamente che
disgiuntamente al primo, dall' Avv. Simona
Napolitani presso il cui studio e' elett.te dom.to,
in Roma viale delle Milizie 1, in virtu' di procura
rilasciata a margine del presente atto, e
deliberazione commissariale n. 4 del 4 marzo 1998
esecutiva per Nulla Osta Regione Siciliana del 30
aprile 1998 Gr.II prot. 679 Assessorato Agricoltura
e Foreste nonche' deliberazione commissariale n. 9
dell' 8 giugno 1998;

*

nella causa civile n. 60748/92 R.G., prossima

udienza per il 19 giugno 2001, vertente tra:

la FEDERCONSORZI - FEDERAZIONE ITALIANA DEI
CONSORZI AGRARI (interveniente la LIQUIDAZIONE
CONCORDATIZIA DELLA FEDERCONSORZI) - ATTRICE -

contro

il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE in persona
del Ministro p.t.; - CONVENUTO -

* * *

Si premette che l' interveniente Liquidazione del
Consorzio Agrario Interprovinciale di CT/ME ha
appreso della presente controversia in data 8 luglio
2000 nell' ambito di altro procedimento civile con
le medesime controparti ed a seguito di
dichiarazione ivi fattane da una di esse ove si
indicava la presente, del 19 giugno 2001, come
prossima udienza.

* * *

Cio' premesso si osserva che la Federconsorzi, il
Liquidatore Giudiziale della stessa e la
Liquidazione Concordatizia dei suoi beni, non hanno
alcun diritto di reclamare dal convenuto Ministero
delle Politiche Agricole le somme dipendenti dall'
espletamento, quale mandatario, da parte del
Consorzio Agrario di Catania e Messina del servizio
di gestione degli ammassi obbligatori di alcuni

prodotti agricoli.

Tali somme, e tutte le accessorie, sono infatti oggi di esclusiva spettanza della liquidazione dell' interveniente Consorzio in quanto sul titolo che la Federconsorzi deduce in giudizio per supportare la sua azione (una cessione di credito del 6 ottobre 1982 comprendente i crediti del Consorzio Agrario Provinciale di Catania e di quello di Messina, entrambi fusi nel 1974 nel Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina) la Liquidazione odierna interveniente intende far valere, in fatto ed in diritto, e nei confronti di tutte le parti del giudizio, le azioni, ragioni ed eccezioni di cui infra:

FATTO

L' atto di cessione in argomento (All. "A") dichiara espressamente di sottendere ad una COMPRAVVENDITA, tra Federconsorzi da una parte ed il Consorzio Agrario di Catania e Messina dall' altra, di crediti dal secondo vantati nei confronti dello Stato.

L' art. 3 dell' atto precisa poi che il prezzo della cessione venne stabilito in lire 2.947.371.968 (corrispondenti a capitale ed interessi maturati alla data della medesima) e che esso prezzo il

Consorzio ebbe a ricevere PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

In effetti, contestualmente o subito prima della sottoscrizione della cessione, Federconsorzi rilascio' al Consorzio la nota contabile n. 127 (All."B") di pari data, 6 ottobre 1982, con la quale si attestava "di avere registrato IN DATA ODIERNA A VS. CREDITO, NEL REGISTRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CORRENTE N. 311, LA SOMMA DI LIRE 2.947.371.968 QUALE PREZZO DELLA CESSIONE NEI NS. CONFRONTI DEI CREDITI DA VOI VANTATI VERSO L' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE), COME DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA ODIERNA 6.10.1982".

Ebbene, da approfondite verifiche svolte dall' interveniente Commissario Liquidatore esso prezzo non e' mai stato corrisposto al Consorzio Agrario da Federconsorzi in quanto mai quest' ultima ebbe realmente ad accreditare al primo l' importo in argomento nell' ambito del conto corrente n. 311 che esse intrattenevano. Ne fanno fede gli estratti del conto medesimo, predisposti ed inviati al Consorzio con cadenza quindicinale dalla stessa Federconsorzi e che in originale si producono sub "C". Dall' esame degli stessi si puo' inequivocabilmente evincere come - contrariamente a quanto attestato

dalla contabile n. 127 - ne' in data 6 ottobre 1982 ne' mai in altra successiva risulta accreditata al Consorzio Agrario la somma in argomento.

Per evidenti ragioni gli estratti conto vengono prodotti a partire da quello (30.9.1982) immediatamente precedente alla data (6.10.1982) in cui l' accredito avrebbe dovuto rinvenirsi fino a quello del 31 dicembre 1982 di chiusura dell' anno contabile entro il quale, in limine, si sarebbe potuta effettuare l' operazione in argomento. Appare ovvio precisare, comunque, che nessuna traccia dell' accredito di cui si discute esiste in tutti gli estratti fino alla chiusura del conto.

*

Per comprendere quanto sopra e quanto seguira' occorre ricordare che il Consorzio Agrario deducente e' stato socio della Federconsorzi, secondo le regole del D.L.vo 1235/48. Dette regole hanno comportato, fra l' altro, l' intervento della Federconsorzi nei servizi di carattere generale dei Consorzi, coordinandone l' attivita' commerciale ed economica per il loro inserimento nel tessuto agricolo. L' indicato intervento col passare degli anni si e' manifestato in maniera sempre piu' pressante, invasiva e negativa per i Consorzi che

dipendevano dalla Federconsorzi per la fornitura di merci utili all' agricoltura e di macchine agricole e, soprattutto, per lo sconto delle cambiali e per le operazioni di credito agrario.

In questo contesto di rapporti l' indebitamento del Consorzio verso la Federconsorzi ha continuato ad accrescersi sino all' apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio (febbraio 1987), nella quale la Federconsorzi e' stata ammessa al passivo, quale unica creditrice chirografaria, per circa lire 92 miliardi (di cui lire 62 miliardi circa per la voce esposizione cambiali dirette e lire un miliardo circa per la voce effetti proroga siccita'), debito notevolmente ridotto nel corso della suddetta procedura.

L' atto di cessione di credito "pro solvendo" del quale ci occupiamo va quindi inserito negli ANOMALI RAPPORTI CHE SONO STATI REALIZZATI TRA FEDERCONSORZI E CONSORZI, E CHE HANNO VISTO OPERARE LA PRIMA IN UNA POSIZIONE DI PREMINENZA rispetto ai Consorzi, di cui si trova puntuale conferma nelle relazioni degli organi che si sono succeduti nella rappresentanza della Federazione in procedura di concordato preventivo con cessione di beni.

Da tutto quanto precede in fatto, si ha in

DIRITTO

I

Il contratto di cessione di credito e' nullo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1325 C.C. per mancanza assoluta di causa e/o oggetto. Nei contratti bilaterali, infatti, la causa consiste nello scambio delle due controprestazioni, sicche', riguardata la causa rispetto all' obbligazione di un contraente, essa consiste nell' obbligazione dell' altro che nel caso di specie non e' mai esistita fin dall' inizio.

II

In subordine il contratto e' affetto da simulazione assoluta, se non proprio nullo per illiceita', ove si consideri che le parti - la totale mancanza della corrispettiva obbligazione ne e' il sintomo inequivoco - non hanno mai inteso porre in essere alcuna compravendita ne' altro contratto tipico.

III

Ancora in subordine la Federconsorzi sarebbe intervenuta nell' atto per stipulare una cessione pro solvendo, e cioe' per garantire un suo precedente credito nei confronti del Consorzio con le somme che quest' ultimo avrebbe dovuto riscuotere

dal Ministero dell' Agricoltura. Risulta invero all' art. 2 del ricordato atto che il Consorzio HA CEDUTO PRO SOLVENDO (e non pro soluto) alla Federazione i crediti vantati nei confronti dell' Amministrazione dello Stato - Ministero Agricoltura e Foreste - per un ammontare complessivo di lire 2.947.371.968, COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI MATURATI DAL 31.8.1982 AL 6.10.1982, e quindi che le parti contraenti hanno preordinato detta cessione A SCOPO DI GARANZIA non avente natura solutoria e conseguentemente non novativa del rapporto originario.

La volonta' di estinguere l' obbligazione precedente avrebbe dovuto risultare in modo non equivoco come previsto dall' art. 1230 C.C., mentre nessuna manifestazione in tal senso e' rilevabile dal suddetto atto.

Risulta altresì che, contrariamente a quanto affermato all' art. 3 dell' atto, nessuna somma e' stata pagata (ne' doveva esserla) dalla Federazione al Consorzio ne' prima, ne' dopo la stipula dell' atto che porta soltanto l' autentica notarile delle firme dei sottoscriventi, essendo evidente che il credito della Federconsorzi per sorte capitale ed interessi era precedentemente maturato e che la

finalita' dell' atto era quella di garantire maggiormente detto credito. La prova di quanto rilevato risiede nella documentazione che si produce, dalla quale si evince che la somma di lire 2.947.371.968 indicata nella cessione era destinata a coprire parte del debito che il Consorzio aveva verso la Federconsorzi per le causali gia' dette.

Va altresì tenuto presente che, poiche' per l' art. 1198 C.C. nell' ipotesi di cessione pro solvendo di un credito in luogo dell' adempimento, l' obbligazione originaria del cedente si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti, nessun diritto puo' vantare su detto credito la Federconsorzi sia in quanto nessuna diversa volonta' risulta dall' atto di cessione, sia IN QUANTO IL CREDITO NON E' STATO FINO AD OGGI RISCOSSO E SIA, INFINE, IN QUANTO L' EVENTUALE RISCOSSIONE DEL PREDETTO CREDITO SAREBBE IN CONTRASTO CON LE NORME CHE REGOLANO LA PROCEDURA CONCURSALE CUI IL CONSORZIO E' SOGGETTO.

La Federconsorzi, ove dovessero sussistere i presupposti normativi, potra' intervenire nella procedura nel rispetto delle norme che regolano la procedura di liquidazione coatta amministrativa, cui e' soggetta l' impresa consortile, con particolare

riferimento al combinato disposto degli artt. 201 e 55 L.F. per gli effetti della Liquidazione nei confronti dei creditori.

Le somme di cui all'atto di cessione pro solvendo dovranno essere, pertanto, pagate dal Ministero delle Politiche Agricole al Consorzio concludente, in persona del suo Commissario Liquidatore.

IV

Ancora in subordine il Commissario Liquidatore del deducente Consorzio, avendone la legittimazione, con la finalita' di ricostituire il patrimonio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, eccepisce la simulazione relativa dell'atto in contestazione, in quanto col predetto atto le parti contraenti non vollero realizzare una vendita, BENSÌ UN NEGOZIO DI GARANZIA RELATIVAMENTE AD UNA PARTE DEI CREDITI DELLA FEDERCONSORZI VANTATI VERSO IL CONSORZIO, senza che ne' il Consorzio abbia inteso rinunciare alla titolarita' del proprio credito verso il Ministero dell'Agricoltura, ne' la Federazione abbia inteso acquisire detta garanzia con liberazione del rapporto originario del debitore.

Orbene, nella nostra fattispecie l'apparenza

negoziale creata in difformita' con l' effettiva realta' del rapporto (garanzia per il pagamento del debito del Consorzio nei confronti della Federconsorzi) e' stata convenuta tra le parti (RECTIUS: IMPOSTA DALLA FEDERCONSORZI) per cercare di eludere le legittime aspettative di possibili terzi creditori del Consorzio, sottraendo dalle attivita' del Consorzio una cospicua quota.

Di qui l' esigenza di tutela della procedura concorsuale di far valere la situazione reale, proprio al fine di salvaguardare le ragioni dei terzi pregiudicati dal contratto simulato.

*

Nella nostra fattispecie: "La curatela fallimentare, agendo nell' interesse della massa dei creditori puo' far valere la simulazione di un contratto di vendita compiuto dal fallito senza che possano essere invocati i limiti di prova valevoli per le parti ai sensi dell' art. 1417 C.C." (Trib. BO, 12.7.1996, in Gius 1997,77).

Il principio e' pacifico, ed e' stato piu' volte confermato dalla Suprema Corte:

"Il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all' avvenuto pagamento del

prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula con la rappresentanza del fallito ex art. 43 R.D. 267/1942, anche la LEGITTIMAZIONE CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AI CREDITORI DEL SIMULATO ALIENANTE AI SENSI DELL' ART. 1416 C. 2 C.C. CON LA CONSEGUENZA CHE AGENDO EGLI COME TERZO PUO' FORNIRE LA PROVA DELLA SIMULAZIONE SENZA LIMITI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416 c. 2 C.C. e quindi sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni" (Cass. 19.11.1994 n. 9835);

"Quando l' azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso DEVE RITENERSI AMMISSIBILE LA PROVA PER PRESUNZIONI DELLA SIMULAZIONE STESSA. Inoltre alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare non puo' attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzieta' rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l' onere di provare il pagamento del

prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione"
(Cass. 11.10.1999 n. 11361).

La procedura concorsuale deducibile, pertanto, da un lato puo' con certezza far valere la simulazione della cessione intervenuta tra Federconsozi e Consorzio e, dall' altro, e' legittimata a provare la simulazione stessa senza i limiti imposti alle parti del contratto.

V

In conclusione va rilevato che da un lato IL CREDITO CEDUTO, QUALUNQUE NE SIA LA CAUSA, NON E' STATO ANCORA RISCOSSO (soltanto da recente lo Stato ha manifestato l' intendimento di pagare - peraltro solo ai Consorzi - le somme dovute per ammassi obbligatori di prodotti agricoli riguardanti le annate dal 1947 al 1962), e dall' altro CHE IL CONSORZIO CON DECRETO ASSESSORE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 27 FEBBRAIO 1987, E' STATO POSTO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Da quanto sopra consegue che le somme di cui all' atto di cessione pro solvendo dovranno essere pagate dal Ministero delle Politiche agricole al Consorzio concludente, in persona del suo Commissario Liquidatore trattandosi di cessione pro solvendo

alla quale non ha fatto seguito la riscossione delle somme.

VI

In ogni caso, in via del tutto subordinata, si fa rilevare che degli interessi sulle somme dovute per le causali indicate nell'atto di cessione pro solvendo maturati successivamente al 28 febbraio 1987 (data di ammissione del Consorzio alla procedura di l.c.a.) e', comunque, titolare il Consorzio concludente per le regole della procedura concorsuale cui lo stesso e' assoggettato.

Tutto cio' premesso e ritenuto si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1) Ammettere l' intervento volontario principale nella presente controversia della Liquidazione del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, sussistendone i presupposti di legge;

2) Dichiarare la nullita' per assoluta mancanza di causa e/o oggetto, ovvero, in subordine, la simulazione assoluta, ovvero ancora la nullita' per illiceita' dell' atto di cessione di credito del 6 ottobre 1982 tra le Federconsorzi ed il Consorzio

Agrario Interprovinciale di Catania e Messina;

3) Ancora in subordine ritenere e dichiarare che l'atto in esame e' un atto di cessione pro solvendo con funzione di garanzia e conseguentemente, non essendo stata estinta l'obbligazione relativa al rapporto originario alla data di ammissione del consorzio alla procedura concorsuale (ne' successivamente), ritenere e dichiarare - cosi' come per le ipotesi sub 2 - che esclusivo titolare del credito dipendente dal servizio di ammasso espletato nell'interesse dello Stato, anche per interessi e accessori, e' il Consorzio Agrario concludente, in procedura concorsuale, non avendo efficacia nei suoi confronti la cessione in contestazione per le regole della procedura cui lo stesso e' soggetto.

4) In ulteriore subordine ritenere e dichiarare la simulazione relativa del predetto atto di cessione di credito pro solvendo del 6.10.1982, in quanto con lo stesso le parti non pattuirono un contratto di vendita, ma un negozio di garanzia per debiti del Consorzio verso la Federconsorzi gia' maturati a seguito di forniture di prodotti utili all'agricoltura, ritenendo e dichiarando che l'obbligazione di pagamento del Consorzio Agrario concludente verso la Federconsorzi per lire

2.947.371.968, oggetto della cessione pro solvendo, non era estinta al momento dell' apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio (27.2.1987).

5) Per l' effetto, in qualsivoglia delle ipotesi tutte di cui sopra, condannare il Ministero delle Politiche Agricole al pagamento in favore del Consorzio Agrario Interprovinciale di CT/ME Soc. Coop. a r.l. in l.c.a., con sede in Catania, in persona del Commissario liquidatore p.t., delle somme a quest' ultimo spettanti per il servizio di ammasso espletato nell' interesse dello Stato ammontante a lire 2.947.371.968 alla data del 6.10.1982 oltre gli interessi come per legge fino all' effettivo pagamento.

6) In via del tutto subordinata, e senza rinuncia alle precedenti domande, stabilire che gli interessi sulle somme dovute maturati successivamente al 28 febbraio 1987 (data di ammissione del Consorzio in l.c.a.) sono comunque di esclusiva spettanza della concludente Liquidazione e non già di Federconsorzi; condannando di conseguenza il convenuto Ministero al pagamento degli stessi nella misura di legge in favore della concludente Liquidazione.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Quale mezzo al fine si chiede ammettere prova
testimoniale sui seguenti articolati:

1) Vero o no che il prezzo della cessione di
credito a Federconsorzi indicato nell' atto del 6
ottobre 1982 non risulta essere stato mai
accreditato nel conto corrente intrattenuto con la
prima dal Consorzio Agrario di CT/ME.

2) Vero o no che la somma di lire 2.947.371.968
portata dalla cessione di cui sopra era destinata a
garantire il pagamento di parte del debito che il
Consorzio aveva verso Federconsorzi.

Salvis juribus.

Catania / Roma, 19 giugno 2001

Avv. Giuseppe Cicero Avv. Simona Napolitani